



**Regione  
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA  
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo A1.2021.0635789 del 29/12/2021

Al Registro ACI Storico  
c/o Automobile Club d'Italia  
Via Marsala n. 8  
00185 ROMA (RM)  
Email: [clubacistorico@aci.it](mailto:clubacistorico@aci.it)

## Risoluzione n. 2/2021

**Oggetto : Esenzione dal pagamento della tassa auto per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico. Art. 48, comma 4 bis, l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”, introdotto dall’art. 6 della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25.**

### Quadro generale

Il legislatore regionale, con l'introduzione del comma 4 bis all'art. 48 della l.r. n. 10/2003, ha voluto ampliare la tutela del patrimonio rappresentato dai veicoli storici attraverso il coinvolgimento del Registro ACI Storico per i veicoli, tra 20 e 29 anni dalla costruzione, in esso iscritti.

Il vincolo dell'iscrizione al Registro ACI Storico garantisce pertanto l'effettivo interesse storico del veicolo abbinando, inoltre, la condizione di storicità del veicolo al soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica attraverso l'associazione di quest'ultimo al club tenentario del Registro secondo il relativo regolamento di funzionamento.

Inoltre, l'analisi tecnica del singolo veicolo, l'uso estremamente moderato dello stesso e non finalizzato ad esigenze di mobilità quotidiana, un'adeguata e costante attività di manutenzione e conservazione, costituiscono ulteriori indici per l'individuazione dei veicoli di reale interesse e valore storico, che si può presumere vengano conservati per reali finalità di collezionismo e di tutela del patrimonio motoristico storico. Nel caso del Registro ACI Storico viene anche prevista una cosiddetta “Lista di Salvaguardia” che elenca le tipologie di veicoli rispondenti ai requisiti sopra descritti, quale condizione per l'iscrizione nel medesimo Registro. Il regolamento di funzionamento del Registro ACI Storico prevede, comunque, la verifica tecnica dei veicoli aspiranti all'iscrizione, escludendo così quei veicoli che, per mancata manutenzione o degrado, non rispettano i requisiti di storicità precedentemente illustrati.

**Referente per l'istruttoria della pratica: GABRIELE LIOTTA Tel. 02/6765.8116**

## Obblighi

A fronte della modalità automatica (art. 48, comma 4, l.r. 10/2003) prevista per i veicoli iscritti ai Registri storici di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, per i veicoli iscritti al Registro ACI Storico la fruizione del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta attraverso un procedimento ad istanza di parte, come prescritto al comma 4 bis, dell'articolo 48 della già richiamata l.r. n. 10/2003.

Pertanto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa auto al club tenentario del Registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al club tenentario del Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.

## Effetti e decorrenza del beneficio

L'iscrizione al Registro ACI Storico produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza in quanto assimilata alla variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo ai sensi dell'art. 38, comma 9, della l.r. n. 10/2003.

Al fine di non pregiudicare la fruizione del beneficio al compimento del 20° anno dalla costruzione, la relativa istanza di esenzione potrà essere presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno, consentendo il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso.

## Effetti e decorrenza del beneficio in sede di prima applicazione dell'art. 48, comma 4bis, l.r. n. 10/2003.

In sede di prima applicazione del comma 4bis dell'art. 48 della l.r. 10/2003, i veicoli precedentemente iscritti nel Registro Aci Storico potranno beneficiare dell'esenzione, con decorrenza dal relativo primo periodo di imposta dell'anno 2022, a condizione che l'istanza venga presentata **entro il 31 maggio prossimo**. In caso di presentazione dell'istanza successivamente a tale data, la decorrenza degli effetti seguirà la regola generale stabilita all'art. 38, comma 9, della l.r. n. 10/2003, cui la presentazione dell'istanza di esenzione viene assimilata in quanto variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo.

In allegato modulo istanza

IL DIRIGENTE

MICHELE COLOSIMO

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 2bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.  
Allegati:  
File Risoluzione Registro ACI Storico modulo.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: GABRIELE LIOTTA Tel. 02/6765.8116